

**N. R.G. 1857/2018**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI PISA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1857/2018** promossa da:

██████████, attore opponente, con avv. Giovanni Longo

Contro

Italcapital srl, convenuta opposta, con avv.ti ██████████ e ██████████

▯▯▯▯

la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da  
verbale di udienza del 19 aprile 2022:

**conclusioni di parte attrice:** *“in via preliminare: dichiarare la mancanza della condizione all’azione / carenza della legittimazione attiva e della titolarità ad agire e del rapporto giuridico in capo alla cessionaria Italcapital Srl per mancata produzione in giudizio del contratto di cessione (rilevabile anche d’ufficio cfr. Cass. SS.UU. del 16/02/2016, n. 2951) e per l’effetto dichiarare nullo, annullabile, inammissibile e/o comunque improcedibile il contratto ed il diritto azionato anche per la mancanza di un termine finale per adempiere (punto 4 della narrativa e conclusioni del C.T.U. sul punto) e per la mancanza dei presupposti per la decadenza dal beneficio del termine (punto 5 della narrativa); sempre in via preliminare: dichiarare comunque nullo il contratto per mancanza dell’indicazione del taeg (punto 1 della*



*narrativa e conclusioni del C.T.U. sul punto), per mancanza del tasso di interesse applicato (punto 2 della narrativa e conclusioni del C.T.U. sul punto), per palese vessatorietà delle clausole indicate nel contratto (punto 3 della narrativa e conclusioni del C.T.U. sul punto), per mancanza di un termine finale e/o indicazione del numero delle rate (punto 4 della narrativa e conclusioni del C.T.U. sul punto), per la non avvenuta decadenza dal beneficio del termine (punto 5 della narrativa e conclusioni del C.T.U.), per inopponibilità della cessione del credito (punto 6 della narrativa e conclusioni del C.T.U. sul punto); nel merito: preso atto della nullità del contratto (punto B delle conclusioni del C.T.U.) e /o dell'avvenuto esatto pagamento (punto 6 della narrativa e conclusioni del C.T.U. sul punto), e per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'insussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso, respingendo la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto; In subordine e nella denegata ipotesi in cui il contratto sia considerato valido ed efficace, per quanto dedotto in narrativa, rideterminare allora gli importi dovuti anche alla luce delle risultanze processuali e dalla C.T.U. (carta revolving: "dall'assenza nel fascicolo di documentazione relativa o riferimento alcuno, si presume non sia stata concessa/erogata. Lo stesso vale per la parte titolata "programma assicurativo" che risulta vincolato alla concessione del credito revolving") e gli interessi al saggio legale per tempo vigente, disponendo la sostituzione della clausola convenuta con la clausola sostitutiva di cui all'art. 1284 c.c., ovvero la rideterminazione degli interessi al saggio legale per il periodo vigente il contratto. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, iva e cap",*

**conclusioni di parte convenuta:** *"In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per*



Sentenza n. 963/2022 pubbl. il 14/07/2022

RG n. 1857/2018

Repert. n. 1450/2022 del 14/07/2022

*l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 201/2018, R.G. n. 5377/2017, del 13.02.2018 emesso dal Tribunale di Pisa. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. [REDACTED] al pagamento in favore della società Itacapital S.r.l. della diversa, maggiore o minore somma risultata dovuta all'esito dell'espletata attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrenze".*

#### **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**Itacapital srl** nel novembre 2017 ricorreva in monitorio chiedendo ingiungersi a [REDACTED] il pagamento della somma di € [REDACTED] e allegava: di essere divenuta cessionaria con contratto del 16.01.2017 di crediti pecuniari da Banca Ifis spa da questa a sua volta acquistati con contratti di cessione (elencati in ricorso) con pubblicazione sulla GU parte II n. 21 del 18.02.2017; di aver conferito procura speciale per la gestione, riscossione e recupero dei crediti a Credit Base International srl, poi fusa per incorporazione in Kruk Italia srl con efficacia dal 1.07.2017; che il credito vantato da Agos Ducato nei confronti di [REDACTED] in base al contratto n. [REDACTED] di € 10.165,40 ceduto a Banca Ifis rientra nella detta cessione di crediti in blocco; che la cessione del credito era stata comunicata da Itacapital al debitore con raccomandata del 10.03.2017.

[REDACTED] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 201/2018 ed eccepiva: che l'estratto conto prodotto in monitorio non aveva rilevanza probatoria; che mancava attestazione di invio e ricezione delle missive asseritamente inviate all'opponente; che a fronte di un finanziamento di € [REDACTED], l'opponente aveva pagato € [REDACTED] (producendo attestazioni bancarie); che il contratto era nullo per mancata indicazione di taeg e ISC con conseguente applicazione dell'art. 117, co.6, tub; che nel contratto non



è indicato chiaramente il tasso di interesse applicato (8,45%) mancando la periodicità; che le clausole (elencate) inserite nel contratto, cioè quasi tutte quelle delle condizioni generali, sono vessatorie e/o nulle perché non presenti ma solo richiamate nell'unico foglio firmato e scritte in caratteri minuscoli di colore grigio in un'altra pagina non firmata; che mancava nel contratto un termine finale o l'indicazione del numero di rate; mancanza dei presupposti ex art. 1186 cc per considerare il debitore decaduto dal beneficio del termine; l'inopponibilità della cessione del credito; eccepiva inoltre l'avvenuto adempimento perché a fronte di un finanziamento di € 20.100,00 aveva versato la somma di € 2.000,08 (31.01.2008 - 18.09.2013).

Si costituiva **Italcapital srl** e precisava in fatto: che nell'aprile 2007 [redacted] stipulava con Ducato Zappy un contratto di finanziamento (n. [redacted]) di importo di € [redacted] per l'acquisto dell'autovettura [redacted] da [redacted] e l'apertura di una linea di credito revolving per l'importo massimo di € [redacted] con carta di credito n. [redacted]; che [redacted] incorreva nella decadenza dal beneficio del termine per irregolarità nei pagamenti; che alla data della cessione tra Banca Ifis e Italcapital il credito ceduto - e azionato in monitorio - ammontava a € [redacted] oltre interessi successivi; eccepiva: il difetto di legittimazione passiva di Italcapital in ordine a presunte patologie contrattuali o alla richiesta di somme o risarcimento danni, dal momento che nel caso di cessione di crediti finalizzati alla cartolarizzazione la società cessionaria subentra nelle sole posizioni di credito e non nei singoli rapporti contrattuali, non essendosi verificata una cessione nel contratto a titolo particolare; l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione; la nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti ex art. 163 nn. 3) e 4) cpc; che il cd isc e/o taeg non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto ma ha la sola funzione informativa e nel caso di



specie sono state elencate nel dettaglio tutti gli oneri e i costi a carico del cliente (importo finanziato, commissioni, anticipo, tan 8,50%); produceva inoltre gli estratti conto integrali relativi al rapporto oggetto di ingiunzione dai quali risulta il dettaglio delle somme richieste.

Veniva svolto il tentativo di mediazione con esito negativo e all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 cpc la causa veniva istruita con documenti e ctu contabile.

Il quesito posto al ctu disponeva di rideterminare il saldo del rapporto in caso di positivo riscontro alle contestazioni sollevate dall'attore.

La titolarità del credito preteso in via monitoria.

Il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo, anche con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, che ha proprio la funzione di rendere nota l'esistenza del negozio di cessione ed il suo oggetto, al fine di informare il debitore dell'intervenuta novazione soggettiva dal lato attivo del rapporto obbligatorio.

Se dall'informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione, cioè l'oggetto del contratto, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito.

L'art. 58 TUB prevede che l'oggetto del contratto di cessione di crediti possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto),



ma anche *per relationem* definendo il perimetro dei crediti ricompresi nell'atto traslativo, cioè facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise ed univoche che i crediti devono possedere alla data della cessione. Ciò che rileva è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal testo del negozio giuridico (o dal suo estratto per sintesi pubblicato su Gazzetta Ufficiale che è idoneo mezzo di prova della sua esistenza) in modo determinato o anche solo univocamente determinabile (cfr. art. 1346 cc).

Italcapital inviava a [REDACTED] una raccomandata in data 16.03.2017 (cfr. doc. 3 convenuto, con oggetto: N. [REDACTED] cessione del credito a Italcapital contratto n. [REDACTED] ceduto a Banca Ifis in data 22.12.2015) con la quale comunicava di essere divenuta, in data 16.01.2017, titolare del credito ammontante a € [REDACTED] alla data del 30.12.2016.

Dagli estratti della Gazzetta Ufficiale prodotti dalla convenuta opposta risulta che il credito era stato ceduto in blocco da Agos Ducato a Rubidio spv con contratto del 10.12.2013 e tra i criteri di identificazione (GU parte II n. 152 del 28.12.2013) è specificato (sub c) che "*sia stata dichiarata da Agos Ducato spa la decadenza del debitore dei crediti dal beneficio del termine ... tra il 3 dicembre 1993 (incluso) e il 28 luglio 2012 (incluso) ... ovvero purché al 31 agosto 2013 risultassero almeno 120 giorni di ritardo nei pagamenti dovuti dal debitore ad Agos Ducato spa*"; non risulta in atti che vi sia stata una comunicazione di Agos Ducato con la dichiarazione di decadenza del beneficio del termine, ma dall'elenco movimenti collegato al contratto di finanziamento prodotto dalla convenuta risulta che il debitore abbia pagato € [REDACTED] ed € [REDACTED] con bonifico bancario rispettivamente in data 30.04.2013 e in data 3.09.2013; parte attrice ha prodotto estratti conto dai quali risultano, per l'anno 2013, disposizioni a favore di Agos



Sentenza n. 963/2022 pubbl. il 14/07/2022  
RG n. 1857/2018  
Repert. n. 1450/2022 del 14/07/2022

Ducato in data 26.03.13, 7.08.13, 18.09.13, 16.10.13; quindi è soddisfatto il criterio del ritardo nei pagamenti di 120 giorni alla data del 31.08.2013.

Con contratto del 27.11.2015 (con effetto dal 30.11.2015) Banca Ifis diveniva cessionaria di crediti di Rubidio spv (GU parte II del 5.12.2015); i criteri di identificazione, alla data del 31.08.2015, individuavano i crediti di cui Rubidio spv si fosse resa titolare in virtù di contratto di cessione del 10.12.2013 stipulato con Agos Ducato e comunicato sulla G.U. n. 152 del 10.12.2013 (vedi *supra*), quindi il credito era passato nella titolarità di Banca Ifis.

Ricapitolando, il credito era stato ceduto da Agos Ducato a Rubidio (contratto del 10.12.2013) e da questa a Banca Ifis (contratto del 27.11.2015).

Italcapital si era resa cessionaria (cfr. GU parte II n. 21 del 18.02.2017) con contratto del 16.01.2017 di crediti aventi cumulativamente le seguenti caratteristiche: crediti derivanti da contratti di credito stipulati ed erogati da Agos Ducato (*ex aliis*), acquistati da Banca Ifis con contratti di cessione del (...) 22.12.2015, indicati nella lista depositata in data 11.01.2017 presso il notaio (non presente in atti).

Quindi, non era divenuta cessionaria dei crediti acquistati da Banca Ifis con contratto del 27.11.2015, ma dei crediti acquistati con un diverso e successivo contratto, indipendentemente che il credito risulti, o meno, nella lista depositata presso il notaio, dovendo le condizioni previste essere presenti cumulativamente.

Il fatto, preliminare e assorbente, consente di non esaminare i plurimi profili di illegittimità presenti nel contratto sottoscritto tra Ducato e [REDACTED] e nello svolgimento del rapporto evidenziati nella perizia del ctu.

Conclusivamente, non essendo stato provato che Italcapital srl sia divenuta titolare del credito per cui è causa, in accoglimento della domanda attrice, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.



Le spese processuali seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ██████████ contro Italcapital srl, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e annulla il decreto ingiuntivo n. 201/2018;
- 2) condanna Italcapital srl, a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida in ██████████ per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge.

Pisa, 13 luglio 2022

IL GIUDICE ONORARIO  
*dott. Corinna Beconi*

